



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera
Porticello

ORDINANZA N. 17/2016

LIMITAZIONI ALL'ACCESSO ED ALLA CIRCOLAZIONE NELL'AMBITO DEL PORTO DI PORTICELLO

Il sottoscritto T.V.(CP) Giulia TASSONE Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porticello;

VISTO l'articolo 3 della propria Ordinanza n.04/2012 del 04/04/2012, inerente la disciplina dell'accesso e della sosta nell'ambito portuale di Porticello;

CONSIDERATO che all'atto di un recente sopralluogo è stato rilevato che, presso la carreggiata della diga foranea, molo di sopraflutto, ci sono due cedimenti strutturali della massicciata al limite di levante della carreggiata, due buche sul manto stradale ed una perdita d'acqua da una colonnina approvvigionamento acqua dolce;

RITENUTO di dover rivedere le norme di accesso e transito presso la banchina di cui trattasi, a maggior tutela della sicurezza portuale;

VISTO il Decreto Legislativo n.285 del 30/04/1992 con il quale è stato approvato il Nuovo Codice della Strada e sue ss.mm. ed integrazioni, nonché il D.P.R.195 del 16/12/1992 con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada e sue ss.mm. ed ii.;

VISTI gli art.16,30,62,65,68,79 e 81 del Codice della Navigazione e l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che il molo di sopraflutto del Porto di Porticello è interessato da due cedimenti strutturali della massicciata presso il limite di levante della carreggiata, da due buche sul manto stradale nel tratto relativo alla testata e da una perdita d'acqua.

ORDINA

ART.1

(Limitazione della circolazione in ambito portuale)

Con decorrenza immediata presso il molo di sopraflutto del Porto di Porticello è vietata la circolazione con velocipedi, ciclomotori e motocicli.

La sosta è comunque consentita ai soli autocarri ed autoveicoli autorizzati, presso il lato opposto al ciglio banchina e comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dalle aree dissestate della massicciata di levante.

Gli autocarri e gli autoveicoli autorizzati al transito devono procedere a lento moto e comunque ad una velocità non superiore ai 10 km/h.

Il transito pedonale sulla banchina di sopraflutto è consentito solo al personale regolarmente imbarcato sulle unità ivi ormeggiate o comunque in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima.

ART.2

(Segnaletica)

L'Amministrazione Civica è invitata a voler apporre idonea segnaletica stradale monitoria al fine di rendere noto quanto previsto dall'art.1.

ART.3

(Norme sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca reato, o diverso illecito amministrativo, ai sensi:

- degli art.1164 e 1174 del Codice della Navigazione;
- del Codice della Strada nel caso vengano violate le norme inerenti la viabilità portuale.

I trasgressori inoltre saranno ritenuti responsabili dei danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza della propria inadempienza.

ART.4

(Disposizioni finali)

E' fatto obbligo a chiunque spetti, in particolare a tutti gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo di questo Comando ed agli Albi dei Comuni rivieraschi, nonché nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale dell'ufficio Circondariale Marittimo di Porticello.

Porticello, lì 11 ottobre 2016.-

IL COMANDANTE
T.V. (CP) GIULIA TASSONE



Pubblicata in data 11/10/2016
mediante inserimento sul sito
internet di questo Comando.